S.in. Cobas

Coordinamento Nazionale:

via Ettore Ponti 40 - 20143 Milano tel. 02-89159171 - fax 02-89190527 via Garibaldi 24 - 03100 Frosinone telefax 0775-853516

Coordinamento Provinciale:

Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali Ai Sindaci dei Comuni Ai Presidenti delle Comunità Montane Ai Provveditori agli Studi Ai Presidi, Direttori didattici

OGGETTO: CHIARIMENTO CONTINUITÀ PROGETTI E FERI E LSU/LPU

Signora/e,

Le attività dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, come previsto dalla finanziaria 2001, sono state posticipate al 30 giugno 2001: il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 (Legge finanziaria, art. 78).

Il prosieguo delle attività è stato previsto dallo stesso articolo della finanziaria: *il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo* (81/2000) *potrà avere una durata massima di otto mesi.* Esso è subordinato alla convenzione, già firmata, tra il Ministero del lavoro e la Regione, nella cui convenzione è specificato che la Regione dovrà programmare un piano di stabilizzazione per almeno il 30% degli LSU/LPU a carico degli enti locali.

Da fonti autorevoli, l'audizione del 26 ottobre alla camera di Morese, e da assessori provinciali e regionali, il rinnovo almeno sino a febbraio 2002 sarebbe garantito. La formale certezza arriverà dopo la fine del mese di aprile.

In tal senso invitiamo le Amministrazioni a considerare tali rinnovi al fine di gestire il periodo di ferie degli LSU/LPU affinché possano andare a riposo, fatta salva la loro volontà e quella formale del Governo, durante i mesi estivi e non quelli primaverili.

La gestione delle ferie deve seguire una linea unica per tutti i dipendenti, con qualsiasi contratto, linea che anzi deve cercare di favorire i soggetti più deboli.

Il periodo di adeguato riposo deve «corrispondere a quello previsto per le ferie dei lavoratori dipendenti dell'ente utilizzatore occupati a tempo pieno o parziale» (circolare n.100 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 27 luglio 1998). Come si nota dalla seguente tabella sono comprensivi delle ferie anche i riposi compensativi (feste che cadono nei giorni feriali) che non vanno quindi recuperati ma calcolati come se fosse giornata lavorativa, proprio come per i dipendenti comunali.

Ecco lo schema annuale a cui Vi invitiamo far riferimento (bisogna aggiungere le ferie dei due mesi in più previsti fino a giugno):

Giornate lavorative settimanali dei LPU Giornate di ferie + riposi compensativi+festa del santo patrono			
	spettanti all'anno		
	<u>su 6 gg</u>	<u>su 5 gg_</u> di lavoro dell Ente	
3	15+2+1	16+2+1	
4	20+3+1	21+3+1	
5	25+4+1	26+4+1	
6	30+4+1		

Per tutti devono essere uguali modalità di richiesta e di fruizione delle ferie. Le ferie si contano in giorni e non in ore.

In caso di ferie non riconosciute in base all'accordo testé ricordato, si chiederà di pagare le giornate lavorate in più secondo l'art.8 comma 2 del d.to l.vo 468/97.

Distinti saluti.

Frosinone 6 marzo 2001

Per il Sin Cobas,

Paolo lafrate